PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 45

Gli Istituti sovventori dovranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e l'amministrazione delle sovvenzioni con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La responsabilita' degli Istituti facenti parte del Consorzio e' limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio fara' parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili netti di ciascun esercizio sara' destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potra' essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite e sara' distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attivita' del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del Consorzio sara' sottoposta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la esercitera' con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 27 gennaio 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-45/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it